

**REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA  
QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL CCNL  
FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 – TRIENNIO 2018.2021.**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione (EQ), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali 16 novembre 2022 del triennio 2019.2021.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio entro i limiti e salvo deroghe espresse previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 2**

### **ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

1. Nell'Ente, privo di personale con qualifica dirigenziale, sono istituite le posizioni di Elevata Qualificazione, di seguito denominate EQ, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle unità organizzative di maggiore complessità (denominate settori), caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

2. Le posizioni di EQ sono istituite con atto deliberativo della Giunta Comunale, avente valore ordinatorio e programmatico.

3. Gli incarichi di EQ possono essere conferiti al personale di ruolo inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a dipendenti della medesima area con contratto di lavoro a tempo determinato, tra cui quelli reclutati ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000. Possono essere altresì conferiti a dipendenti della Categoria Istruttori nei soli casi e con le modalità disciplinate dal CCNL del comparto Funzioni locali.

## **ARTICOLO 3**

### **CONFERIMENTO E DURATA DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

1. Gli incarichi di EQ sono conferiti dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni e, in ogni caso, non oltre la scadenza del mandato del Sindaco, sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato, nel piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) e del piano esecutivo di gestione (PEG);
- b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
- c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
- d) capacità professionale ed esperienza acquisita dal dipendente.

## **ARTICOLO 4**

### **VALORE ECONOMICO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI**

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario. Restano salvi i compensi aggiuntivi di cui all'articolo 20 del CCNL 16.11.2022.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia, per il personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi, per tredici mensilità, sulla base della graduazione, stabilita dal presente Regolamento, in rapporto a ciascuna delle EQ così come descritta nell'Allegato del presente Regolamento.

3. L'ammontare complessivo della retribuzione di risultato delle EQ, secondo le previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, è definito secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

4. Nei casi in cui, alle condizioni e nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 2, l'incarico di EQ, sia attribuito a personale appartenente all'Area degli Istruttori, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità.

5. Nell'ipotesi di conferimento a un lavoratore, già titolare di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento. Nella definizione delle percentuali, si tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

6. L'importo attribuito in base ai criteri di cui al precedente comma è rapportato al periodo di durata dell'incarico dell'anno di riferimento.

7. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro Ente o presso servizi in convenzione, si richiamano le disposizioni dell'articolo 23 del CCNL del 16.11.2022.

## **ARTICOLO 5**

### **PESATURA ELEVATE QUALIFICAZIONI**

1. La graduazione delle EQ è compiuta dal Segretario Comunale, con il supporto tecnico dell'OIV ed è effettuata nel rispetto dei criteri riportati nel presente Regolamento.

2. La graduazione è proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto di nomina dei titolari delle EQ.

## **ARTICOLO 6**

### **FUNZIONI E COMPETENZE**

1. L'incarico di EQ comporta la piena responsabilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti, secondo le disposizioni normative in materia, in particolare:

- a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche mediante l'attività del personale assegnato.
- b) la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assegnate al settore di competenza.
- c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi.
- d) l'adozione di tutti gli atti gestionali in grado di impegnare l'Ente verso l'esterno.

## **ARTICOLO 7**

### **CESSAZIONE ANTICIPATA**

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale. La valutazione si considera negativa se inferiore al 50% del punteggio massimo del sistema di valutazione adottato.

2. La revoca dell'incarico non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni. In tale caso, il dipendente resta inquadrato nell'Area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

## **ARTICOLO 8**

### **SOSTITUZIONI**

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del titolare di un incarico di EQ, le funzioni sono svolte dal Segretario Comunale, come stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

## **ARTICOLO 9**

### **RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1. I risultati delle attività svolte dai titolari delle funzioni di E.Q. sono soggetti a valutazione annuale.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di risultato è corrisposta sulla base del sistema di valutazione adottato dall'Ente fino alla misura massima del 25% dell'importo della retribuzione di posizione e, comunque, entro i limiti di spesa del personale stabiliti dalla legislazione in materia.

**ARTICOLO 10**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con la sua entrata in vigore cessa di efficacia il precedente Regolamento, approvato con delibera di G.C. n. 164 del 18.12.2019, ai sensi del precedente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.
3. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*", in attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013

